

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2859

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(GUI)

Disposizioni concernenti il personale non medico
degli istituti clinici universitari

Presentato alla Presidenza il 18 marzo 1974

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — La legge 25 marzo 1971, n. 213, tenuto conto del nuovo trattamento economico onnicomprensivo del personale sanitario ospedaliero in relazione alla soppressione dei compensi fissi mutualistici, stabili per il personale medico universitario, per cui non si rendeva possibile un aumento del trattamento economico pari a quello ottenuto dai medici ospedalieri, la concessione, ai fini dell'equiparazione economica, di una indennità non utile ai fini previdenziali ed assistenziali.

Il provvedimento intese creare una doverosa perequazione economica fra i sanitari che svolgono le stesse mansioni in uno stesso settore ed a riportare serenità di lavoro gravemente compromessa da una disparità di trattamento.

Tale disparità, purtroppo, è rimasta tra il personale non medico ospedaliero e quello universitario.

In particolare dove esistono reparti misti ospedalieri e universitari o in quegli ospedali convenzionati dove coesistono divisioni dipendenti dall'ente ospedaliero o istituti clinici universitari o negli ospedali clinicizzati, il disagio si trasforma in una vera e propria ingiustizia ed in uno stato di malcontento che si ripercuote negativamente sulla funzionalità del delicato settore dell'assistenza, dato che il personale statale che presta lo stesso servizio per le stesse ore di lavoro nel medesimo ambiente percepisce una retribuzione inferiore a quella del personale ospedaliero.

Scopo del presente provvedimento è quello di eliminare, come è stato già fatto per il personale medico universitario, una tale sperequazione che danneggia una categoria che svolge una delicata e difficile attività nel campo dell'assistenza sanitaria.

Tale provvedimento non interferisce su quanto è stato recentemente disposto per il

trattamento accessorio del personale statale in quanto il provvedimento stesso si limita a risolvere una anacronistica e del tutto singolare situazione di fatto che contrasta con le leggi ospedaliere le quali hanno fissato il principio fondamentale dell'equiparazione strutturale degli istituti clinici a quella degli enti ospedalieri, principio che con la legge 25 marzo 1971, n. 213, ha già trovato attuazione per il personale medico universitario, e che va ora esteso al restante personale non medico.

Il provvedimento trova la sua copertura nei bilanci universitari e in quelli degli enti

ospedalieri in quanto, a norma dell'articolo 32 della legge 12 febbraio 1938, n. 132, nella retta di degenza sono comprese le spese sostenute dall'ente (ospedaliero o universitario) per la retribuzione del dipendente personale.

Peraltro la differenza tra il trattamento globale del personale ospedaliero e quello del personale universitario non è rilevante e quindi non si renderà necessario un ulteriore aumento della retta di degenza. Si tratterà solo di dare una diversa articolazione interna di destinazione, in conformità alla legge, della fonte di entrata costituita dalla retta.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 1° marzo 1974 a tutto il personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università è corrisposta una indennità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato, non utile ai fini previdenziali e assistenziali nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo ivi compresi i compensi per lavoro straordinario ma escluse le quote di aggiunta di famiglia, a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità.

Le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennità di cui al precedente comma sono a carico degli enti o istituti e sono erogate con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213.